

CONTRATTO DI COMODATO

Tra

UniCredit S.p.A., con sede sociale e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti 3, Torre A, 20154 Milano, Capitale Sociale € 21.220.169.840,48 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n. 00348170101, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, nelle persone di Tania Marie Cecile Viarnaud e Antonella Pagliarulo, munite dei necessari poteri di rappresentanza (di seguito, per brevità, "**UniCredit**" o il "**Comodante**");

e

Settore Musei Civici Bologna, C.Fisc./P.IVA 01232710374, con sede in Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna, rappresentato dalla Direttrice Eva Degl'Innocenti, che agisce in base all'incarico conferitogli con Atto del Sindaco P.G. 23289/2023 del 16 gennaio 2023, (di seguito per brevità, "**Settore Musei**" o il "**Comodatario**"), in esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G. ...

(**UniCredit** e il **Comodatario** di seguito, singolarmente, anche "**Parte**" e, congiuntamente, "**Parti**").

Premesso che:

1. UniCredit è proprietaria dell'opera d'arte di cui all'**Allegato 1** al Contratto (di seguito, l'"**Opera**")
2. Il Comodatario ha interesse a vedersi concedere in comodato l'Opera al fine di esporre la stessa nell'ambito del proprio Museo Civico Archeologico.
3. UniCredit ha interesse a concedere in comodato l'Opera al Comodatario, anche al fine di valorizzare la stessa, nei termini e alle condizioni disciplinate nel presente contratto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, "**Contratto**") al pari dei seguenti allegati (di seguito, "**Allegati**"):

1. **Scheda del Bene Artistico;**
2. **Condition Report;**
3. **Facility Report;**
4. **Compliance;**
5. **Linee Guida utilizzo del logo UniCredit.**

1.2. Nell'esecuzione degli impegni assunti con la stipula del presente Contratto, le Parti dovranno osservare scrupolosamente la normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto UniCredit, in qualità di proprietario dell'Opera e avente la piena capacità di disporre delle stesse, concede in comodato d'uso gratuito e temporaneo, alle condizioni e ai termini previsti dal presente Contratto, l'Opera descritta nell'**Allegato 1** al Comodatario, il quale accetta, affinché lo stesso possa custodirla ed esporla presso i locali siti in Bologna, via dell'Archiginnasio 2 ("**Locali**"), di proprietà del Comune di Bologna, al fine di valorizzarle e permetterne una ampia fruizione pubblica all'interno del Museo Civico Archeologico (di seguito, complessivamente, "**Scopo**"). Il Comodatario dichiara di ben conoscere i Locali, di garantire la piena idoneità allo Scopo, di avere titolo per esporre e custodire l'Opera presso i Locali e di essere pienamente legittimato a stipulare e sottoscrivere il presente Contratto.

2.2. A tal fine, le Parti si impegnano, al momento della consegna dell'Opera da UniCredit al Comodatario (da effettuarsi ai sensi del successivo art. 3, ispezionata ciascuna dell'Opera, a integrare e sottoscrivere l'apposito Condition Report alla data di consegna di cui all'**Allegato 2** ("**Condition Report alla Data di Consegna**"), corredato da descrizione e foto, che attesti l'Opera che vengono consegnate al Comodatario e lo stato di fatto in cui le stesse si trovano. Pertanto, il Comodatario accetta l'Opera nello stato di fatto in cui si trovano, di cui al Condition Report alla Data di Consegna.

2.3. Il Comodatario potrà utilizzare l'Opera esclusivamente a fini dello Scopo, custodendole presso i Locali secondo le modalità *infra* definite.

2.4. Ogni diverso utilizzo e/o ogni diversa collocazione, anche all'interno dei medesimi Locali, dovrà essere preventivamente richiesto e autorizzato in forma scritta ai sensi del successivo art. 7.

2.5. Nel caso in cui l'Opera dovesse essere esposta al pubblico, il Comodatario si impegna a valorizzarla adeguatamente rispettandone l'integrità fisica e concettuale e senza modificarla o alterarla; ove tale previsione non fosse rispettata, UniCredit - fatto salvo il diritto al maggior danno - avrà facoltà di chiederne immediatamente la restituzione, che avverrà a cura e spese del Comodatario.

Art. 3 – CONSEGNA, IMBALLAGGIO E TRASPORTO

3.1. Successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, le Parti concordano congiuntamente e per iscritto che lo spostamento dalla sede originaria dell'Opera e il suo trasporto ed installazione nel luogo che verrà indicato per tempo ad UniCredit presso l'Atrio del Museo Civico Archeologico di Bologna ("**Luogo di Consegna**"), sarà a cura e a spese del Comodante.

3.2. Il Comodante si farà altresì carico di tutte le correlate attività di imballaggio/disimballaggio/installazione dell'Opera, adeguate alle caratteristiche delle stesse, concordando con il Comodatario i tempi e le modalità di accesso ai locali presso il Luogo di Consegna. Il Comodatario si impegna alla realizzazione del basamento per la corretta esposizione dell'Opera.

3.3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti artt. 3.1. e 3.2. il Comodante si avvarrà esclusivamente di personale esperto e specializzato in attività di trasporto di fine art.

3.4. A partire dal momento della consegna presso i locali del Comodatario e della collocazione dell'Opera nella sua sede espositiva fino al momento del ritiro dal Museo, il Comodatario diverrà custode della stessa e sarà responsabile della perdita, furto o danneggiamento dell'Opera, così come di ogni ulteriore e/o diverso evento pregiudizievole per la stessa e per tutta la durata del presente Contratto. Dalla data di consegna dell'Opera e per tutta la durata del Contratto, il Comodatario si impegna quindi a custodire l'Opera con la massima cura e diligenza.

3.5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del presente Contratto, ovvero nel caso in cui UniCredit dovesse richiedere la restituzione anticipata dell'Opera ai sensi degli artt. 4.3. e/o 14, le Parti concorderanno

congiuntamente e per iscritto il giorno e l'ora di restituzione dell'Opera da parte del Comodatario a UniCredit, nel luogo che verrà indicato per tempo da UniCredit ("**Luogo di Restituzione**"). Il Comodante si farà carico di tutte le relative spese e attività di imballaggio, trasporto, disimballaggio ed eventuale installazione dell'Opera presso il Luogo di Restituzione. Gli obblighi di custodia del Comodatario cesseranno con la consegna dell'Opera.

Art. 4 - COLLOCAZIONE E CURA DELL'OPERA

4.1. Il Comodatario deve garantire la protezione costante e adeguata dell'Opera per tutta la durata del Contratto.

4.2. L'Opera sarà collocata presso i Locali e precisamente nell'Atrio del Museo Civico Archeologico già occupato da parte del Lapidario ("**Collocazione**") e, salvo diverso accordo scritto tra le Parti ai sensi del successivo art. 7, ivi rimarrà per tutta la durata del Contratto. La realizzazione del basamento necessario alla corretta collocazione e fruizione dell'Opera sarà a cura e spese del Comodatario, senza alcun onere per UniCredit.

4.3. L'Opera non potrà essere rimossa o spostata senza l'esplicito consenso scritto di UniCredit eccetto che in caso di comprovate situazioni di emergenza idonee ad arrecare pregiudizio all'Opera stessa (a titolo esemplificativo, terremoto, incendio, allagamento dei locali). In ogni caso, in tale eventualità, il Comodatario dovrà darne tempestiva comunicazione ad UniCredit che, se non riterrà la nuova collocazione idonea al raggiungimento dello Scopo e, comunque, ai fini di una corretta valorizzazione dell'Opera, avrà diritto di richiedere l'immediata restituzione. Tale restituzione avverrà a cura e spese del Comodatario, che non avrà diritto ad alcun indennizzo.

4.4. L'Opera dovrà essere sistemata nella Collocazione nel rispetto di quanto previsto nella Scheda dei Beni Artistici (**Allegato 1**). In ogni caso, l'Opera non dovrà essere sistemata all'esterno dei Locali o nell'immediata vicinanza di unità o impianti di riscaldamento o umidificanti o deumidificanti e dovranno essere protette in qualsiasi momento dalla luce diretta del sole, dalla forte luce artificiale, da correnti di aria calda e fredda. In ogni caso i Locali dovranno garantire un clima idoneo alla corretta conservazione dell'Opera.

4.5. Per la stipula del presente Contratto, sul modello di cui **Allegato 2** (da intendersi come parte integrante del Contratto) verrà redatto un Condition Report, che verrà controfirmato dalle Parti alla Data di Consegna dell'Opera.

4.6. L'Opera sarà tutelata e protetta dai sistemi di sicurezza in dotazione al Comodatario e/o di cui il Comodatario si impegna a dotarsi in modo da assicurare una adeguata protezione dell'Opera. In particolare, il Comodatario provvederà alla sicurezza dei Locali e dell'Opera in modo da mantenere al sicuro l'Opera mentre si trova nei suoi locali e per assicurare, anche attraverso l'utilizzo di idonee barriere fisiche, che il pubblico o terzi in genere non la tocchino e/o danneggino.

4.7. L'Opera non potrà essere privata della cornice, della montatura o di altri dispositivi protettivi eventualmente presenti al momento della consegna della stessa, senza il previo consenso scritto di UniCredit.

4.8. Il Comodatario ha predisposto un Facility Report con l'intento di consentire a UniCredit di verificare le caratteristiche dei Locali che si allega al presente Contratto come **Allegato 3**. Il Comodatario si impegna a garantire per tutta la durata del presente Contratto la conformità degli spazi espositivi a quanto dichiarato nel Facility Report.

4.9. Il Comodatario deve garantire che i Locali siano conformi alle normative vigenti, soddisfino i regolamenti antincendio e che l'eventuale personale impiegato presso i Locali sia perfettamente preparato ad agire in caso di emergenza e/o pericolo.

4.10. Qualora lo Scopo del Contratto fosse la realizzazione di una mostra, la collocazione dell'Opera all'interno della stessa dovrà avvenire secondo il percorso espositivo definito dai curatori e preventivamente autorizzato da UniCredit e, in ogni caso, non deve arrecare pregiudizio all'Opera.

Art. 5 - MODALITA' DI GODIMENTO DELL'OPERA

5.1. Il Comodatario prende atto che il valore assicurativo dell'Opera è stimato in Euro 70 000, 00 nel loro attuale stato di conservazione e si impegna, per tutta la durata del Contratto, a custodirla e conservarla, in conformità all'uso previsto dal Contratto e per le sole finalità di cui allo Scopo, con la massima cura e diligenza, adottando tutte le misure anche tecniche a ciò necessarie.

5.2. L'Opera, qualora esposta, dovrà sempre recare, a cura del Comodatario, in modo visibile, apposita targhetta da cui risulti (quando possibile) l'autore, il titolo (o eventualmente il soggetto), l'anno e la tecnica, e in ogni caso la dicitura "Proprietà di UniCredit". Il Comodatario si impegna altresì a conservare e salvaguardare con la dovuta diligenza e a non rimuovere dall'Opera i contrassegni apposti sulla medesima da UniCredit e recante i riferimenti all'inventario generale di UniCredit.

5.3. Il Comodatario predisporrà, a proprie spese e senza alcun onere per UniCredit, un apparato didascalico riguardante l'Opera; i contenuti dello stesso saranno preventivamente concordati e autorizzati da UniCredit per iscritto e dovranno contenere espressa indicazione della condizione giuridica del bene, ovvero che si tratta di un'Opera di proprietà di UniCredit, affidata in comodato gratuito e temporaneo al Comodatario.

5.4. In nessun caso l'Opera potrà essere data in godimento e/o comodato e/o locata a terzi, anche solo per ragioni di esposizione, senza preventivo assenso scritto di UniCredit.

5.5. In ogni caso, il Comodatario informerà tempestivamente UniCredit riguardo a ogni tentativo di turbativa dell'Opera idoneo ad arrecare danni alla stessa da parte di chiunque.

5.6. UniCredit ha il diritto di ispezionare i Locali e l'Opera in qualsiasi momento.

5.7. Il Comodatario si impegna a presentare ad UniCredit con cadenza annuale documentazione corredata da fotografie che attestino lo stato di conservazione dell'Opera, la precisa Collocazione e una dichiarazione di assenza di sinistri.

Art. 6 – INTERVENTI E SPESE

6.1. Le spese necessarie per la manutenzione e la conservazione e il restauro conservativo dell'Opera, che dovranno essere previamente autorizzate per iscritto da UniCredit, sono a carico del Comodatario.

6.2. Le spese per le attività di restauro a carattere straordinario sono a carico di UniCredit salvo che esse siano da imputare a violazione da parte del Comodatario degli obblighi di custodia e di conservazione di cui agli artt. 4 e 5 che precedono, nel qual caso esse dovranno essere sostenute dal Comodatario ovvero da questi prontamente rimborsate a UniCredit.

6.3. Qualora si verificassero situazioni di comprovato pericolo per l'integrità, la salvaguardia e/o la protezione dell'Opera, ovvero qualora il Comodatario ravvisasse la necessità o l'urgenza di intervenire al fine di evitare possibili danni e/o furti delle stesse, il Comodatario dovrà:

- i. documentare e comunicare tempestivamente ad UniCredit le ragioni che hanno determinato la situazione di pericolo e/o la situazione di necessità o urgenza;
- ii. avvisare prontamente UniCredit in ordine all'entità e allo stato delle iniziative assunte per prevenire e/o rimediare alla situazione di pericolo e/o alla situazione di necessità o urgenza;
- iii. sottoporre all'approvazione di UniCredit ogni altra eventuale iniziativa che fosse ritenuta necessaria per prevenire e/o rimediare alla situazione di pericolo e/o alla situazione di necessità o urgenza e concordare con UniCredit e secondo ragionevolezza ogni possibile ulteriore attività;
- iv. eseguire nel minor tempo possibile gli interventi necessari per rimediare alla situazione di pericolo e/o alla situazione di necessità o urgenza.

6.4. Resta inteso che il Comodatario non potrà effettuare alcun intervento di qualsivoglia tipo sull'Opera, che possa, anche solo potenzialmente, alterare, modificare e/o danneggiare la stessa. Qualsiasi intervento si

rendesse necessario dovrà essere concordato tra le Parti ed effettuato da personale specializzato con il previo consenso scritto di UniCredit.

6.5. UniCredit può in ogni momento procedere, anche tramite soggetti terzi a tal fine incaricati, alla ricognizione dell'Opera e alla verifica del loro stato di conservazione.

6.6. Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dell'Opera in conformità al presente Contratto, come pure tutti gli oneri comunque connessi al Contratto e alla sua esecuzione sono a carico del Comodatario.

Art. 7 – TRASFERIMENTO

7.1. Qualora nel corso del Contratto il Comodatario ritenesse necessario trasferire l'Opera presso locali diversi rispetto ai Locali così come definiti al precedente art. 2.1. e/o mutare la Collocazione di cui al precedente art. 4.2. all'interno dei medesimi Locali, lo stesso dovrà chiedere espressa autorizzazione scritta a mezzo pec (anticipata via e-mail) ad UniCredit, la quale avrà 30 (trenta) giorni di tempo per manifestare il proprio assenso o dissenso, senza che la mancata risposta possa intendersi come tacito assenso.

7.2. In caso di autorizzazione da parte di UniCredit, il trasferimento dovrà avvenire – a cura e spese del Comodatario – con la massima cura e diligenza, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti artt. 4 e 5, adottando tutte le precauzioni necessarie e tramite ditta specializzata nel trasporto fine art. In tal caso i locali ove l'Opera verrà ricollocata dovranno garantire le medesime caratteristiche di cui al precedente art. 4.

7.3. Resta inteso che nel caso in cui il Comodatario intendesse trasferire dai Locali e/o mutare la Collocazione di una o più Opere che abbiano la qualifica di beni culturali ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004 ("C.B.C.") e pertanto soggette alle misure di tutela previste dalla normativa applicabile, lo stesso, una volta ottenuta l'autorizzazione di UniCredit, dovrà seguire la procedura indicata nel successivo art. 8.

Art. 8 - RELAZIONI CON GLI UFFICI DEL MINISTERO DELLA CULTURA

8.1. Qualora una o più Opere oggetto del Contratto abbiano la qualifica di beni culturali ai sensi dell'art. 10 e seguenti C.B.C. e pertanto soggette alle misure di tutela previste dalla normativa applicabile, le Parti espressamente prevedono e concordano che, per tutta la durata del Contratto, al sorgere della necessità di compiere anche uno solo degli interventi sottoposti ad autorizzazione del Ministero della Cultura di cui all'art. 21 C.B.C. (quali a titolo esemplificativo lo spostamento temporaneo dell'Opera o l'esecuzione di lavori di qualunque genere sulle stesse, ivi compresi i lavori di restauro) e/o di cui agli artt. 107-108 C.B.C., il Comodatario informerà tempestivamente UniCredit, richiedendo per iscritto a mezzo pec (anticipata via e-mail) apposita autorizzazione a procedere, inserendo per conoscenza Unicredit fra i destinatari dell'istanza e allegando l'autorizzazione a procedere ricevuta.

8.2. Il Comodatario, ricevuta apposita autorizzazione scritta da parte di UniCredit, provvederà ad eseguire – in nome proprio, in qualità di detentore qualificato dell'Opera, e per conto di UniCredit- tutte le formalità *ex lege* richieste al fine di ottenere le opportune autorizzazioni ex art. 21 C.B.C., anche interfacciandosi direttamente – ove necessario – con la competente Soprintendenza e/o Autorità.

8.3. Il Comodatario dovrà informare per iscritto UniCredit – trasmettendone tempestivamente apposita copia – di ogni comunicazione e/o documento inviato e/o ricevuto dalla competente Soprintendenza e/o altra Autorità.

8.4. Resta inteso che ogni decisione relativa alla circolazione dell'Opera e/o alla sua tutela, così come ogni eventuale strategia e/o difesa tecnica, legale, amministrativa che dovesse rendersi necessaria od opportuna rispetto all'Opera vincolata spetterà in via esclusiva ad UniCredit.

Art. 9 - RESPONSABILITA' DEL COMODATARIO

9.1. Il Comodatario per tutta la durata del Contratto e fintanto che sarà custode dell'Opera, è responsabile del danneggiamento e del perimento dell'Opera, della sua perdita, della sua sottrazione, anche se ascrivibili a caso fortuito o a causa ad esso non imputabile, ai sensi degli artt. 1805 e 1806 del c.c.

Art. 10 - DIRITTI D'IMMAGINE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

10.1. Per tutta la durata del Contratto e fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli, l'Opera potranno essere fotografate, filmate, videoregistrate, telediffuse, riprodotte in qualunque modo e forma dal Comodatario, salvo consenso scritto di UniCredit.

Per tutta la durata del Contratto l'Opera potrà essere fotografata, filmata, videoregistrata, telediffusa. La riproduzione editoriale deve essere preventivamente autorizzata dal Comodatario. Non sono consentite riprese o riproduzioni ad uso commerciale se non espressamente accordate tra le parti ed autorizzate dal Comodante.

10.2. UniCredit autorizza il Comodatario ad esporre l'Opera per le finalità di cui allo Scopo/Mostra, purché l'esposizione della stessa avvenga nel rispetto dei precedenti artt. 4 e 5.

10.3. Fermo quanto previsto ai precedenti artt. 10.1. e 10.2., il Comodatario espressamente riconosce che il presente Contratto ha ad oggetto esclusivamente l'Opera in quanto fisicamente intesa (*corpus mysticum*) e che nessuna disposizione può essere intesa come cessione e/o concessione al Comodatario da parte di UniCredit e/o di soggetti terzi di diritti d'autore e/o altri diritti di sfruttamento economico (ivi compreso il diritto di riproduzione e comunicazione al pubblico sull'Opera. Conseguentemente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 70 della L. 633/1941 (limiti ed eccezioni al diritto d'autore), qualora il Comodatario avesse interesse a riprodurre e utilizzare l'immagine dell'Opera, lo stesso si impegna a presentare a UniCredit apposita richiesta e se quest'ultima ne avrà interesse le Parti negozieranno, attraverso un separato accordo, i termini e le modalità di tale autorizzazione.

Art. 11 - ASSICURAZIONE

11.1. L'Opera sarà assicurata a cura di UniCredit nella propria copertura "All Risk" stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

11.2. I beni oggetto dell'Assicurazione sono coperti contro "tutti i rischi" di perdite o danni materiali e diretti o danneggiamento di qualsiasi natura, compreso scioperi, sommosse, insurrezione civile o tumulto popolare, atti di terrorismo, eventi atmosferici e catastrofi naturali, durante la giacenza ed il trasporto.

11.3. In caso di danno ascrivibile al Comodatario lo stesso provvederà a indennizzare a UniCredit la franchigia contrattualizzata nella polizza. Resta inteso che il Comodatario sarà tenuto a corrispondere a UniCredit le somme che non fossero corrisposte a titolo di indennità dalla compagnia assicuratrice.

11.4. UniCredit provvederà, su richiesta del Comodatario, a fornire copia del certificato assicurativo relativo all'Opera.

11.5. UniCredit si impegna inoltre a rinnovare la suddetta polizza per garantire la continuità della copertura.

11.6. Quanto sopra non esclude la responsabilità del Comodatario così come stabilito all'art 7 del Contratto.

Art. 12 – DURATA

12.1. Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 13 e 14, il presente Contratto avrà durata di dieci anni ed eventuali proroghe saranno da definirsi in forma scritta fra le Parti, qualora una delle Parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1. Senza pregiudizio per le norme sulla risoluzione o per quanto ulteriormente stabilito nel Contratto, UniCredit potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al maggior danno, in caso di:

- violazione da parte del Comodatario degli obblighi posti a suo carico ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7

e 8;

- qualsiasi inadempimento di una obbligazione prevista dal Contratto, che venga reiterato anche una sola volta dal Comodatario, nonostante la precedente contestazione effettuata per iscritto da UniCredit.

13.2. Ove si verifichi uno degli eventi indicati nel comma precedente, UniCredit potrà farne contestazione scritta al Comodatario e dichiarare la risoluzione immediata del Contratto.

Art. 14 - RESTITUZIONE DELL'OPERA

14.1. Fermo quanto previsto al precedente art. 12, il Comodatario in ogni caso è tenuto alla restituzione dell'Opera a semplice richiesta scritta di UniCredit, anche precedentemente alla scadenza del Contratto, e la riconsegna dovrà avvenire improrogabilmente entro 3 (tre) mesi dall'invito formulato con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC ("**Termine di Restituzione**").

14.2. Il Termine di Restituzione sarà ridotto a [60] giorni nel caso di messa in liquidazione del Comodatario.

14.3. UniCredit si riserva altresì il diritto di chiedere al Comodatario la restituzione temporanea dell'Opera con un congruo preavviso scritto, pari ad almeno 4 mesi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 48 del Codice dei Beni Culturali qualora ciò si renda necessario od opportuno per la loro esibizione in mostre o rassegne d'arte, anche all'estero, con la correlata sospensione – per il periodo di durata della riconsegna - degli obblighi di custodia e manutenzione a carico del Comodatario previsti dagli articoli precedenti. In tale eventualità, le Parti si impegnano a redigere apposito Condition Report secondo il modello di cui all'Allegato 2 sia alla data di riconsegna temporanea dell'Opera dal Comodatario a UniCredit, sia quando l'Opera vengono restituite da UniCredit al Comodatario per lo Scopo di cui al Contratto.

14.4. Fermo quanto prevista la regola generale di cui al precedente art.3, nel caso di cui al precedente art. 14.3, Le spese per la riconsegna, trasporto, imballaggio, disimballaggio e installazione dell'Opera tramite corriere specializzato, sono a carico di UniCredit.

14.6. Alla cessazione per qualsiasi motivo di questo Contratto e/o in caso di restituzione anticipata (artt. 4.3. e 14.1.) o temporanea (art. 14.3.) dell'Opera, le stesse verranno restituite dal Comodatario a UniCredit nel giorno che verrà concordato per iscritto dalle Parti ai sensi del precedente art. 3.5. Al termine delle attività di restituzione, le Parti provvederanno a redigere nel Luogo di Restituzione apposito Condition Report alla data di restituzione sulla base del modello di cui all'Allegato 2 ("**Condition Report alla Data di Restituzione**"), che dovrà riportare eventuali danni, vizi o difformità riscontrati rispetto allo stato di consegna dell'Opera (di cui al Condition Report alla Data di Consegna) e dovrà essere sottoscritto dalle Parti, o da personale da questi ultimi delegato.

14.7. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11, resta inteso che il Comodatario sarà ritenuto responsabile e sarà tenuto ad indennizzare UniCredit per ogni danno, vizio o difformità di cui al precedente art. 14.6.

14.8. A miglior precisazione della ripartizione dei rischi, la "traditio rei" per quanto riguarda la riconsegna dell'Opera, si perfezionerà nel momento in cui l'Opera saranno consegnate e disimballate (ed eventualmente nel Luogo di Consegna), ai sensi del precedente art. 3.5.

Art. 15 - SPESE

15.1 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del richiedente.

Art. 16 - CLAUSOLA SOSTITUTIVA

16.1. Il Contratto, per mutuo consenso tra le Parti, sostituisce a tutti gli effetti, ogni altro eventuale precedente accordo e/o intesa intervenuti tra le medesime o relativi danti causa, in ordine all'oggetto del medesimo.

Art. 17 - MANCATO O PARZIALE ESERCIZIO DELLA TUTELA

17.1. L'eventuale ritardo od omissione di una Parte nell'esercizio di diritti, facoltà o rimedi previsti dalla legge o dal Contratto non costituisce rinuncia a tali diritti, facoltà o rimedi. Il totale o parziale mancato esercizio di qualsivoglia di tali diritti, facoltà o rimedi non preclude il futuro esercizio degli stessi o di altri diritti.

Art. 18 - COMUNICAZIONI

18.1. Ogni comunicazione relativa al Contratto che una Parte debba consegnare all'altra deve essere inviata o a mezzo di raccomandata con avviso di ricezione e si considera ricevuta nella data del timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento o a mezzo PEC (anticipate via e-mail).

18.2. Le comunicazioni indicate al precedente comma, salvo che sia diversamente previsto in altri articoli del Contratto, devono essere indirizzate alle Parti ai seguenti indirizzi:

se a UniCredit:

Piazza Gae Aulenti, 3

UniCredit Tower – Edificio A –

20154 Milano

All'attenzione di Tania Viarnaud/Antonella Pagliarulo

PEC : culturalaffairs@pec.unicredit.eu

E-mail : uiarmanagement@unicredit.eu

taniamariececile.viarnaud@unicredit.eu - antonella.pagliarulo2@unicredit.eu

se al Comodatario:

Museo Civico Archeologico

Via de' Musei, 8

40124 Bologna

All'attenzione di Paola Giovetti

PEC: museicivicibologna@pec.comune.bologna.it

E-mail : paola.giovetti@comune.bologna.it

Art. 19 - RISERVATEZZA

19.1. Ciascuna Parte si impegna a considerare riservate e a non divulgare a terzi le informazioni (commerciali e tecniche), i dati, il know-how e le immagini dell'altra Parte acquisiti e/o di cui sono venute a conoscenza nell'esecuzione del Contratto in forma sia orale che scritta, su supporti cartacei e/o informatici, di qualsiasi natura comunque connesse o aventi attinenza con il presente Contratto.

19.2. Le Parti si obbligano a rispettare l'impegno di riservatezza per tutta la durata del presente Contratto e anche in seguito alla cessazione, per qualsiasi ragione, dello stesso, per il periodo di 5 (cinque) anni.

Art. 20 - COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE

20.1. Le Parti dovranno sottoporre ad un tentativo di composizione amichevole qualsiasi controversia relativa o comunque connessa al Contratto (comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza), nel rispetto della seguente procedura:

- a) all'insorgere della controversia la Parte più diligente deve chiedere per iscritto – a mezzo mail con avviso di lettura - all'altra di iniziare una procedura di composizione amichevole della controversia;
- b) in tal caso ciascuna Parte, entro 10 giorni lavorativi dal giorno di ricezione della richiesta di cui al punto precedente, deve nominare un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri. I rappresentanti si

riuniscono per comporre amichevolmente la controversia entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di cui al punto a);

- c) se i rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di definizione, non riescono a risolvere la controversia entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta di cui al punto a), la Parte che ne ha interesse può sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria ai sensi del successivo art. 21.

Art. 21 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

21.1. Il Contratto è retto dalla legge italiana.

21.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto che le Parti non riescano a comporre amichevolmente saranno di esclusiva competenza del Tribunale di Milano, salvo quanto previsto all'art. 20.

Art. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

22.1. Le Parti, ai sensi del GDPR, sono entrambe titolari autonomi del trattamento dei dati personali che si rende necessario per la conclusione, realizzazione e gestione del Contratto. Tali dati personali sono rappresentati dai dati di contatto (esemplificativamente nome, cognome, indirizzo email, cellulare e/o interno del telefono fisso aziendale) delle persone fisiche (personale dipendente, collaboratori, consulenti, personale dipendente di appaltatori, fornitori, ecc.) eventualmente coinvolte nelle attività connesse al Contratto (gli "Interessati").

22.2. In considerazione degli obblighi assunti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del GDPR, UniCredit e il Comodatario reciprocamente dichiarano e garantiscono di aver già provveduto a fornire agli Interessati l'informativa di cui agli artt. 12 e ss. del GDPR, nella quale i medesimi sono stati in particolare informati, rispettivamente, da UniCredit e dal Comodatario, in ordine al trattamento di loro dati personali anche ad opera, rispettivamente, di UniCredit e dal Comodatario.

22.3. UniCredit e dal Comodatario reciprocamente dichiarano di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per la protezione dei dati personali trattati in connessione con il Contratto e di conformarsi a quanto previsto dalle disposizioni normative applicabili, incluso in particolare il GDPR.

22.4. Il Comodatario si impegna a manlevare e tenere indenne UniCredit da qualsivoglia azione, costo, spesa, onere, pretesa avanzata da terzi derivante dalla mancata osservanza delle previsioni relative al trattamento dei dati personali ad opera del Comodatario, compresi suoi dipendenti, consulenti, collaboratori, eventuali subappaltatori e di suoi responsabili e contitolari del trattamento. Le Parti prestano il reciproco consenso al trattamento dei dati per le finalità necessarie all'esecuzione del presente Contratto, adottano le misure di sicurezza prescritte dal GDPR o dalle altre norme nazionali applicabili nell'ambito della propria organizzazione professionale e dichiarano e garantiscono che tutti i dati relativi ai propri dipendenti e/o collaboratori e/o a terzi raccolti e/o utilizzati in occasione dell'esecuzione del presente Contratto saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla vigente normativa in materia.

Art. 23 - CLAUSOLE FINALI

23.1. Qualsiasi modifica al Contratto, o integrazione del medesimo, per essere vincolante, deve risultare da uno specifico accordo scritto tra le Parti.

23.2. È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere, in tutto o in parte, il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto di UniCredit.

23.3. Per quanto non espressamente previsto dal Contratto si applicano le disposizioni degli artt. 1803–1812 cod. civ.



23.4. L'eventuale nullità di una o più clausole del presente Contratto, non incide sulla validità del contratto nel suo complesso, manifestando le Parti, preventivamente, l'interesse alla conclusione dello stesso, pur in assenza delle clausole dichiarate eventualmente nulle.

LUOGO, DATA

UniCredit

UniCredit S.p.A.

Tania Cecile Viarnaud

Antonella Pagliarulo

Settore Musei Civici Bologna

La Direttrice

Eva Degl'Innocenti

ALLEGATO 1
Scheda dei Beni Artistici

ALLEGATO 2
Condition Report

ALLEGATO 3
Facility Report

ALLEGATO 4
Allegato Compliance

1. D. Lgs. 231/01

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione e relativi codici etici/di comportamento e di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi in esso contenuti.

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dall'altra Parte – per lo Sponsor pubblicato sul sito www.unicreditgroup.eu e per lo Comodatario sul sito www.comune.bologna.it. – e di impegnarsi, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto dei principi ivi contenuti per quanto a sé riferibili.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti di una Parte, l'altra avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo per la Parte inadempiente di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Ciascuna Parte si impegna sin d'ora ad assicurare il rispetto dei suddetti obblighi anche da parte di eventuali fornitori e subappaltatori, per quanto ad essi riferibili, e a prevedere, nei rapporti con questi, che l'adozione di comportamenti contrari al Codice Etico/di comportamento dell'altra Parte e/o riconducibili a quelli sopraindicati costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

2. Anticorruzione

Le Parti si impegnano a garantire che i propri amministratori, sindaci, dipendenti nonché chiunque altro - nell'ambito del presente Contratto - agisca per loro conto (di seguito: "**Soggetti Rilevanti**") operano o opereranno in conformità a tutte le leggi anticorruzione applicabili in tutti i paesi in cui i Soggetti Rilevanti conducono o condurranno affari.

Ciascuna Parte dichiara di aver adottato efficaci misure organizzative e di aver posto in essere i relativi controlli al fine di rendere i Soggetti Rilevanti costantemente consapevoli di tutte le normative anticorruzione applicabili e rilevanti, vietando qualsiasi atto di corruzione in qualsiasi forma. Ciascuna Parte si impegna a mantenere quanto sopra descritto almeno per la durata del presente Contratto.

Le Parti dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, non vi sono e non vi sono state condanne per le suddette normative nei confronti dei suoi Soggetti Rilevanti in qualsiasi modo connessi al contratto.

Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra, senza ingiustificato ritardo e nei limiti consentiti dalla legge, qualora siano state avviate indagini esterne nei suoi confronti e/o nei confronti di qualsiasi Soggetto Rilevante relativamente alla violazione della normativa anticorruzione nell'esecuzione delle attività connesse al presente Contratto o che possano comunque avere un impatto negativo sull'altra Parte.

Le Parti garantiscono che, qualora una parte intenda ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dal Contratto, questa parte esigerà che il subappaltatore diretto sottoscriva una clausola anticorruzione di formulazione e contenuto identici o quantomeno simile alla presente. Salvo diversamente previsto dal Contratto, ciascuna parte può ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dal Contratto solo previa approvazione scritta dell'altra parte.

In caso di inosservanza, anche parziale, degli obblighi di cui sopra commesse da uno o più Soggetti Rilevanti, la parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto con effetto immediato ex art. 1456 c.c.

La parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra parte per qualsiasi danno derivante dalla violazione dei suddetti obblighi e la terrà indenne da qualsiasi pretesa di terzi derivante o risultante da tale inadempimento.

3. Global Policy "Segnalazione Comportamenti illegittimi" (c.d. Whistleblowing)

Lo Comodatario conferma di aver preso visione della Policy "Segnalazione comportamenti illegittimi" messa a disposizione mediante accesso al sito www.unicreditgroup.eu, emanata da UniCredit Spa, e di aver preso atto della possibilità di segnalare qualsiasi "comportamento illegittimo" di cui abbia notizia o abbia il ragionevole sospetto che possa essere stato tenuto da persone operanti all'interno del Gruppo UniCredit in relazione alle attività dedotte nel presente contratto con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

UIWHISTBLO-Italia@unicredit.eu; o

- tramite segnalazione cartacea a:

UniCredit S.p.A

Head of Anti Bribery and Corruption & Whistleblowing

Piazza Gae Aulenti n. 3

20154 Milano

4. Sanzioni

Il Comodatario dichiara: (i) di non essere, né che alcuna società del Gruppo a cui appartiene lo Comodatario o alcuno dei suoi/loro esponenti o dipendenti è attualmente oggetto di alcuna Sanzione, sottoposto a Sanzioni, o in violazione di alcuna Sanzione e (ii) che i Servizi forniti non derivano né da alcuna attività con un soggetto o in un paese o territorio che, al momento di tale fornitura, sia un Soggetto Sanzionato o un Paese Sanzionato, né da alcuna attività posta in essere in violazione delle Sanzioni.

Il Comodatario si obbliga ad informare immediatamente UniCredit nel caso in cui le precedenti dichiarazioni dovessero cambiare. Nel caso in cui lo Comodatario o le società del Gruppo a cui appartiene lo Comodatario e/o i suoi/loro esponenti o dipendenti dovessero diventare Soggetti Sanzionati, UniCredit avrà il diritto di recedere immediatamente dal Contratto senza alcun preavviso e senza il pagamento di alcun importo a qualsiasi titolo.

Ai fini del presente articolo:

- il termine "**Sanzioni**" si riferisce a tutte le leggi, regolamenti, ordini esecutivi, misure restrittive o altre normative in materia di sanzioni economiche, finanziarie o commerciali promulgate, inflitte, imposte,

applicate o pubblicamente notificate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e/o dagli Stati Uniti d'America;

- il termine "Paese Sanzionato" si riferisce a ogni paese o altro territorio che sia soggetto a Sanzioni a livello nazionale o territoriale, o il cui governo sia soggetto alle stesse;
- il termine "Soggetto Sanzionato" si riferisce a un soggetto individuato come sottoposto a Sanzioni, o posseduto o controllato da un Soggetto Sanzionato.

5. Conflitti di interessi

Le Parti dichiarano e garantiscono di aver predisposto apposite policy e procedure finalizzate a identificare, valutare, prevenire, gestire e mitigare potenziali conflitti di interesse nell'esecuzione del Contratto.

Le Parti dichiarano e garantiscono che, avendo applicato le suddette policy e procedure, ad oggi, non si trovano (né i loro Rappresentanti né i terzi ingaggiati per la prestazione dei Servizi ai sensi del Contratto) in una situazione di conflitto di interessi che possa pregiudicare la corretta e regolare esecuzione del Contratto. Inoltre, ciascuna Parte si impegna espressamente ad informare prontamente l'altra Parte in merito alla sopravvenienza di possibili conflitti di interesse e a gestire tali conflitti di interesse ai sensi delle Leggi Applicabili, nonché conformemente alle suddette policy e procedure, in ogni caso, con il fine – perseguito in via prioritaria – di eliminare o quantomeno attenuare tali conflitti di interesse.

Salvo quanto sopra stabilito, considerando che il conflitto di interessi può sorgere in forme e metodi che sono anche differenti da quelli ipotizzati nelle citate policy, le Parti concordano sull'importanza di comunicare tempestivamente l'insorgere di qualsiasi tipo di conflitto d'interessi e, conseguentemente, si obbligano a porre in essere immediatamente qualsiasi azione per prevenire o mitigare danni ai clienti finali che possano derivare da detto conflitto.

6. Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

Lo Comodatario non è coinvolto né è stato coinvolto in alcuna condotta che potrebbe violare qualsivoglia disposizione di legge o regolamentare, alla stessa applicabile, in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e della relativa normativa di attuazione, emanata dalle competenti Autorità di Vigilanza quale di volta in volta vigente.

Lo Comodatario ha e mantiene in essere tutte le policy, procedure e controlli necessari al fine di prevenire la violazione delle normative di cui al precedente paragrafo.

Lo Comodatario si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalle leggi, dalle norme deontologiche di categoria e dalla natura delle attività esercitata

ALLEGATO 5

Linee Guida utilizzo del logo UniCredit